

CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO
COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

DETERMINA COMMISSARIALE

N. 2 del 8.3.2024

OGGETTO: Lite: "Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione / Comune di Aragona. Avviso d'accertamento IMU per omesso parziale tardivo versamento e di irrogazione delle sanzioni n. 414 dell'08/09/2022. Appello a sentenza n. 1181/2023 emessa nel giudizio con RG n. 1181/2023 dalla Sezione 3 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento. Conferimento incarico legale

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012, ed in particolare l'art. 19;
- l'art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l'altro testualmente recita: "i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione";
- il D.A. 15/gab/2023 con il quale è stato nominato Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione, per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dal Consorzio ASI, posto in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono;

PREMESSO che con sentenza n. 1181/2023, emessa nel giudizio con RG n. 2203/2022, la Sezione 3 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento ha rigettato il ricorso promosso da questo Consorzio per l'annullamento dell'avviso d'accertamento IMU 2017 n. 414 dell'8.9.2022 dell'importo di € 206.428,00 emesso dal Comune di Aragona per omesso parziale tardivo versamento e di irrogazione delle sanzioni, sul presupposto che *"non è possibile riscontrare se il consorzio difetti o meno dei requisiti per fruire dell'esenzione, potendo annoverare nella propria compagine sociale soggetti privati come ad esempio l'Associazione degli Industriali, Associazione della Piccola e Media Industria e le Associazioni Artigianali, soggetti non individualmente esenti"*;

CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

CONSIDERATO che dalla lettura della sentenza emergono motivi di doglianza che meritano di essere trattati nelle competenti sedi giudiziarie, dal momento che la messa in liquidazione dei Consorzi con la l.r. 8/2012 ha comportato il venir meno degli organi sociali e, quindi, dei soci privati;

RITENUTO opportuno promuovere appello avverso la sentenza di cui sopra innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado, al fine di difendere e tutelare l'interesse pubblico di questo Ente;

CONSIDERATO che il Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione non è dotato di un albo dei professionisti di fiducia cui conferire incarichi legali;

VISTI l'art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 e le Linee guida n.12 sull'affidamento dei servizi legali Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

RITENUTO di dover conferire apposito mandato all'Avv. Margherita Bruccoleri del Foro di Agrigento, già legale di parte nel giudizio di primo grado;

CONSIDERATO che il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione di Agrigento non dispone, allo stato, di alcuna liquidità che consenta di assumere il relativo impegno di spesa e che il conferimento dell'incarico è indispensabile per la ordinaria e regolare prosecuzione delle attività di liquidazione e per la salvaguardia del patrimonio consortile;

VISTO l'art. 19, co. 4 bis, della l.r.s. 2012, n. 8, secondo il quale, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il Dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei Consorzi;

CONSIDERATO che la spesa trae origine da un rapporto obbligatorio giuridicamente vincolante soltanto per il Consorzio e va imputa al capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4 bis, della l.r. Sicilia n. 8/2012, ai soli fini del pagamento ex art. 1180 c.c., senza che ciò comporti, di conseguenza, una posizione debitoria della Regione né verso il terzo creditore, né verso la gestione liquidatoria;

DETERMINA

1. di promuovere ricorso in appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado avverso la sentenza n. 1181/2023 emessa nel giudizio con RG n. 2203/2022, dalla Sezione 3 della Corte di

CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento che ha rigettato il ricorso promosso da questo Consorzio per l' annullamento dell'avviso d' accertamento IMU 2017 n. 414 dell'8.9.2022 dell'importo di € 206.428,00, emesso dal Comune di Aragona per omesso parziale tardivo versamento e di irrogazione delle sanzioni;

2. di conferire l'incarico per l'instaurazione del giudizio di cui al punto 1 all'Avv. Margherita Bruccoleri CF: BRCMGH74L64C351G, con studio in via Matteo Cimarra n. 38 ad Agrigento, pec: margheritabruccoleri@avvocatiagrigento.it, individuato in assenza di apposito Albo – trattandosi di settore escluso dalle procedure di appalto ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023, seppur nel rispetto dei principi recati dal Codice dei contratti pubblici, anche in conformità alle linee guida n. 12 per l'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24/10/2018 – in continuità con il primo grado di giudizio, e di approvare lo schema di convenzione allegato che costituisce parte integrante della presente determina;

3. di dare atto che la spesa complessiva a titolo di compenso, fino alla concorrenza di € 7.203,51 (comprensivo di spese generali e cpa), oltre € 481,76 a titolo di spese di giustizia, per un totale di € 7.685,27, graverà sul capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4bis, della L.r. Sicilia n. 8/2012 ai soli fini del pagamento ai sensi dell'art. 1180 c.c., senza l'assunzione di alcuna posizione debitoria della Regione né verso il professionista, né verso la gestione consortile, ed in particolare € 4.507,50 (comprensivo di spese generali e CPA e spese di giustizia) nell'esercizio finanziario 2024, € 3.177,77 (comprensivo di spese generali e CPA) nell'esercizio finanziario 2025;

4. di dare immediata comunicazione del provvedimento al legale incaricato;

5. di trasmettere la presente al servizio vigilanza del Dipartimento Regionale Attività Produttive e all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni per il seguito di competenza, nonché di pubblicare la presente nell'apposita area "Amministrazione Trasparente" della pagina dedicata al Consorzio ASI di Palermo in liquidazione sul sito web <https://www.asidiscilia.it>;

6. di dare immediata esecuzione al presente provvedimento.

Il Commissario Liquidatore

Avv. Michele Cimino